



# COMUNE DI ARDENNO

*Provincia di Sondrio*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

N. 8 del Reg. Delib.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - ALIQUOTE TRIBUTO  
SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima convocazione**.

All'appello risultano:

<b>Dolci Riccardo</b>	<b>P</b>	<b>Reganzani Barbara</b>	<b>P</b>
<b>Songini Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>Redaelli Gianmaria</b>	<b>P</b>
<b>Castelli Carlo</b>	<b>P</b>	<b>Bonat Laura</b>	<b>P</b>
<b>Scenini Fabio</b>	<b>P</b>	<b>Speziale Agostino</b>	<b>P</b>
<b>Futten Fausto</b>	<b>P</b>	<b>Poppi Remo</b>	<b>P</b>
<b>Mossini Alex</b>	<b>P</b>	<b>Bertinelli Domenico</b>	<b>A</b>
<b>Boiani Stefano</b>	<b>P</b>		

Presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale **Laura Boiani**

Il Sig. **Riccardo Dolci** nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

<b>OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" ANNO 2015.</b>
--

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTE** le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTI** inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, e l'art. 1 comma 679 delle legge 190/2014, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

**VISTO** in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, ai sensi del quale il termine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

**RICHIAMATO** il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.09.2014;

**RILEVATO** che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 10%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

**TENUTO CONTO** che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi

dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**DATO ATTO** che il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

SERVIZIO	COSTO STIMATO in €
Servizio di polizia locale	70.000,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	80.000,00
Servizio di illuminazione pubblica	100.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	40.000,00
Spazzamento neve	25.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>315.000,00</b>

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2015, le seguenti aliquote TASI:

- abitazione principale e relative pertinenze      aliquota 0,85 per mille
- fabbricati rurali strumentali      aliquota 1 per mille
- altri fabbricati e aree edificabili      aliquota 1 per mille

**STIMATO** in € 170.000,00 il presunto gettito TASI (percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili 53,97%);

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio competente;

**UDITI** gli interventi di seguito sinteticamente riassunti:

- il Sindaco illustra il punto all'o.d.g. e le aliquote proposte per l'approvazione, nella stessa misura applicata lo scorso anno, al fine di non incidere ulteriormente sulle finanze delle famiglie e delle imprese; informa, inoltre, dell'emendamento alla proposta di deliberazione iscritta all'o.d.g., a norma dell'art. 15 comma 4 del regolamento comunale per il funzionamento del consiglio (approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 19.03.2003), presentato, a sua firma, in data 25 luglio 2015 prot. di ricev. 5340, sul quale è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del

responsabile del servizio finanziario; in considerazione del fatto che l'articolo 1 comma 683 della legge 27.12.2013 n. 147 prevede che il consiglio comunale possa approvare le aliquote della TASI, differenziandole “in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili” suggerisce di emendare la proposta di deliberazione di cui si discute introducendo un'ulteriore aliquota pari al 2,5 per mille riservata agli “immobili produttivi, iscritti in catasto nel gruppo catastale D, categoria D/1 con destinazione “ impianti di produzione idroelettrica” (centrali idroelettriche)”; l'approvazione dell'emendamento porterebbe nelle casse del comune maggiori entrate stimate in circa 30.000 euro; dichiara di essersi confrontato con altri amministratori della zona che già hanno introdotto una aliquota differenziata per le centrali idroelettriche, i quali hanno confermato che ENEL ha pagato senza presentare ricorsi, forse in considerazione del fatto che la TASI è interamente deducibile se inerente a beni relativi all'impresa; con il maggior gettito derivante dall'approvazione dell'emendamento la percentuale di copertura dei costi del servizio aumenterebbe al 63,49%; per quanto riguarda il resto si conferma la disciplina dello scorso anno ed in particolare le percentuali del 90% e 10% del tributo rispettivamente a carico del proprietario e dell'affittuario e il limite massimo del 10,6 per mille per la somma delle aliquote di IMU + TASI con il limite massimo TASI per l'anno 2015 del 2,5 per mille;

- il Consigliere Laura Bonat dichiara di essere favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dal Sindaco;

- il Sindaco informa che Enel ha accatastato l'impianto della centrale di Ardenno e probabilmente farà altrettanto entro fine anno anche per quella di Masino;

- il Consigliere Laura Bonat propone di togliere la dicitura “centrali idroelettriche” nella descrizione delle tipologie di immobili, onde evitare ogni possibile strumentalizzazione da parte di ENEL per limitare il pagamento al solo edificio adibito a centrale con l'esclusione degli altri impianti;

- il Sindaco informa che la dicitura è stata mutuata dalla delibera adottata in un altro comune per il quale non vi sono state impugnazioni e il pagamento è stato fatto con riferimento a tutto quello che costituisce l'impianto di produzione idroelettrico;

- il Consigliere Laura Bonat ribadisce, per esperienza personale, l'esigenza di non lasciare alcun margine ad eventuali fraintendimenti; informa che l'iniziale intenzione del gruppo di minoranza era quella di astenersi dalla votazione, ma annuncia che, a seguito della presentazione dell'emendamento presentato dal Sindaco, personalmente voterà a favore della proposta di deliberazione;

terminata la discussione e nessuno più chiedendo la parola,

con voti 12 favorevoli e nessuno contrario espressi in forma palese, dai 12 consiglieri presenti di cui tutti votanti e nessuno astenuto

### **DELIBERA**

- 1) **RICHIAMARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) **APPROVARE** l'emendamento alla proposta di deliberazione, presentato a firma del Sindaco in data 25 luglio 2015 prot. di ricev. 5340;
- 3) **STABILIRE** per l'anno 2015 le seguenti aliquote TASI:

A) abitazione principale e relative pertinenze	aliquota 0,85 per mille
B) fabbricati rurali strumentali	aliquota 1 per mille
C) immobili produttivi, iscritti in catasto nel gruppo catastale D, categoria D/1 con destinazione “ impianti di produzione idroelettrica” (centrali idroelettriche)	aliquota 2,5 per mille
D) altri fabbricati e aree edificabili	aliquota 1 per mille

- 4) **INVIARE** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.
- 5) **INSERIRE** nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

con successiva separata votazione, con voti 12 favorevoli e nessuno contrario espressi in forma palese, dai 12 consiglieri presenti di cui tutti votanti e nessuno astenuto

### **DELIBERA**

**DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

---

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA  
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, sul presente atto, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile di Area  
F.to **Marzio Perregrini**

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, visto il parere di regolarità tecnica, sul presente atto, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile di Area  
F.to **Marzio Perregrini**

---

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Riccardo Dolci

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Laura Boiani

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comune il giorno 20-08-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 20-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Laura Boiani

---

Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell'art. 6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6 convertito con legge 15 marzo 1991 n. 80 e dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 – mediante il sistema informatico del Comune di Ardenno. Il responsabile della riproduzione è il Responsabile dell'Area Amministrativa: Daniela Patriarca.

Lì, 20-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Laura Boiani

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- [ ] diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 27-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Laura Boiani